

REGOLAMENTO PER L'ARBITRATO DI “CONDIZIONAMENTO E/O QUALITÀ”



Il presente Regolamento è vincolante tra le Parti, che danno corso all'arbitrato per il condizionamento e/o la qualità della merce.

ART. 1

La Parte ricevatrice della merce, qualora sollevi contestazioni sul “condizionamento” e sulla “qualità” della stessa, potrà promuovere l'arbitrato di “condizionamento e/o qualità”.

ART. 2

L'arbitrato per “condizionamento” e quello per “qualità” della merce dovrà essere esperito presso la Camera Arbitrale C.C.S., esclusivamente sui campioni debitamente sigillati in contraddittorio dalle Parti interessate, o loro incaricati, e regolarmente depositati entro i termini previsti dal contratto.

ART. 3

Per dare corso all'arbitrato per “condizionamento e/o qualità” la Parte attrice entro 8 (otto) giorni dal suggellamento dovrà depositare presso la Camera Arbitrale C.C.S. di Genova il campione prelevato in conformità a quanto previsto dall'Art. 2 e dalle condizioni contrattuali.

Sarà considerato valido a tutti gli effetti il campione spedito entro 5 (cinque) giorni successivi al suo suggellamento, indipendentemente dalla data di arrivo alla Camera Arbitrale C.C.S.

La Parte attrice dovrà inoltre convocare in arbitrato la Controparte entro 5 (cinque) giorni dal ritiro/consegna della merce, indicando l'Arbitro prescelto ed entro ulteriori 5 (cinque) giorni la Controparte dovrà nominare il proprio Arbitro.

ART. 4

Gli Arbitri nominati dalle Parti saranno a tutti gli effetti investiti del potere di rappresentanza delle Parti stesse, anche con riguardo alla sottoscrizione dell'“Atto di compromesso”, alla cui stesura provvederà la Camera Arbitrale C.C.S.

Gli Arbitri dovranno inoltre procedere alla nomina del Terzo Arbitro.

Qualora i due Arbitri non si accordino, il Presidente della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi provvederà alla nomina; qualora una delle Parti non sia associata della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi, alla nomina provvederà il Presidente della Deputazione della Borsa Merci di Genova. A tale scopo la Camera Arbitrale C.C.S. inoltrerà la documentazione rilevante.

Il Collegio Arbitrale dovrà essere composto da Associati della Camera Arbitrale C.C.S.

ART. 5

Qualora la Controparte non nomini l'Arbitro, entro il termine indicato all'art. 3, la Camera Arbitrale C.C.S., su richiesta della parte proponente l'arbitrato, da presentarsi alla Camera Arbitrale entro 2 (due) giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per la nomina dell'Arbitro da parte della convenuta, rinnoverà l'invito, fissando un termine di 3 (tre) giorni per aderire consensualmente alla vertenza.

Qualora la Controparte nomini il proprio Arbitro, la procedura proseguirà consensualmente.

Qualora la Controparte non provveda alla nomina dell'Arbitro e non risulti associata alla Camera Arbitrale C.C.S. il Presidente della Deputazione della Borsa Merci di Genova provvederà alla nomina dell'Arbitro in sua vece, dopo l'esame del fascicolo disposto dalla Camera Arbitrale C.C.S.

Qualora la Controparte sia associata alla Camera Arbitrale C.C.S., la nomina spetterà al Presidente della Camera Arbitrale stessa.

L'Arbitro così nominato rappresenterà la Parte convenuta, firmerà per suo contro l'"Atto di compromesso" e provvederà congiuntamente con l'altro Arbitro, alla nomina del Terzo arbitro.

In mancanza di accordo per la nomina del Terzo Arbitro, sarà seguita la procedura prevista dall'Art. N. 18 del Regolamento per l'arbitrato irrituale.

ART. 6

I compensi, da percepirsi collettivamente dagli Arbitri saranno fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, che determinerà altresì i diritti spettanti alla Camera Arbitrale C.C.S.

I fondi arbitrali dovranno essere anticipati dalla Parte proponente l'arbitrato.

ART. 7

Gli arbitrati di "condizionamento" dovranno concludersi con l'emissione del lodo, entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'insediamento del Collegio Arbitrale; quelli per la "qualità" entro 30 (giorni) dalla stessa data.

ART. 8

La decisione degli Arbitri concernenti la constatazione del condizionamento della merce e l'eventuale quantificazione degli abbuoni è definitiva ed inappellabile e dovrà essere eseguita entro 15 (quindici) giorni correnti dalla data del ricevimento del lodo dai Contraenti risidenti in Italia, ed entro 30 (trenta) giorni correnti qualora anche uno solo di essi risieda all'estero.

L'eventuale inesecuzione della decisione comporterà l'applicazione delle "sanzioni", così come stabilito nell'Art. N. 37 del Regolamento per l'arbitrato irrituale.